

RISOLUZIONE N. 51/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 9 agosto 2023

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d'imposta, tramite modello F24, del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi di cui all'articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48

L'articolo 39-bis, comma 1, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, prevede che *“per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi”*.

I successivi commi 2 e 3 del citato articolo 39-bis stabiliscono inoltre che *“Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000”, e che “Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore”*.

In proposito, il comma 4 dell'articolo 39-bis del richiamato decreto legge n. 48 del 2023 dispone che *“Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”*.

Ciò premesso, per consentire ai sostituti d'imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, si istituisce il seguente codice tributo:

- **“1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi - articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48”.**

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”. Nei campi “*rateazione/regione/prov./mese rif.*” e “*anno di riferimento*” sono indicati, rispettivamente, il mese e l'anno in cui è avvenuta l'erogazione del trattamento integrativo speciale, nei formati “*00MM*” e “*AAAA*”.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 37, comma 49-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito di cui trattasi il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'utilizzo in compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

PER IL DIRETTORE CENTRALE

IL CAPO SETTORE

Firmato digitalmente